

Le Barriere Architettoniche

Sono tutti gli ostacoli che impediscono o limitano l'accesso e la mobilità all'interno degli edifici, nei luoghi esterni pubblici o dei mezzi di trasporto.

Chi

interessa? Le persone con difficoltà (temporanee o permanenti) motorie o sensoriali ove riscontrino questi ostacoli all'uguaglianza (art. 3 - Costituzione) possono fare un esposto alla magistratura.

Quando

Gli ostacoli diventano barriere architettoniche quando impediscono la partecipazione dell'individuo ad attività sociali, di lavoro, culturali, scolastiche e formative. Per **strutture sociali** si intendono gli **ambienti destinati ad attività sanitarie e assistenziali**, quindi gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le case di riposo etc.; ed ancora gli **ambienti destinati ad attività culturali**, e cioè biblioteche, musei, sale per mostre temporanee; gli **ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività rivolta al sociale**; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi quelli **a carattere giudiziario**, come tribunali, preture, questure, e **a carattere amministrativo**, come le sedi di enti previdenziali, assistenziali etc.).

Dove

Ecco dove dovrebbero essere garantite, almeno in teoria le leggi in merito ai seguenti edifici a scopo sociale.

- **SCUOLA**

L'**articolo 28 della legge 118/1971** pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti.

Tale principio è ribadito anche dall'**articolo 18 del DPR 384/1978**, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso.

Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d'ogni grado per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedito capacità motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile.

Nello specifico, per quanto riguarda gli **edifici pubblici**, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità.

Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l'ascensore, è consigliabile collocare la classe frequentata dagli alunni con impedito capacità motorie al piano terra.

Per quanto riguarda gli **edifici privati**, ci deve essere almeno un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio (qualora nell'edificio siano previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili dovranno essere incrementati in proporzione).

Nel caso di interventi in edifici privati aperti al pubblico, qualora ci sia un'effettiva impossibilità

a superare gli elementi di ostacolo, ad esempio per mancanza di spazio, deve essere garantito il requisito di VISITABILITA' CONDIZIONATA predisponendo in prossimità dell'ingresso un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità.

- **IMPIANTI SPORTIVI**

I locali privati in cui si svolgono attività fisiche, come le palestre private, i centri per il fitness, per il body building etc., dato il loro carattere prevalentemente commerciale, sono riconducibili ai luoghi aperti al pubblico, e quindi soltanto VISITABILI.

Tuttavia si ritiene che il servizio igienico debba comunque essere accessibile, indipendentemente dalla superficie del locale.

Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili.

Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio.

Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.

In relazione all'utilizzazione del settore per il pubblico (tribune, gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè:

- in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono essere previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni tali da garantirne la manovra e lo stazionamento;

- la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad accesso/uscita dall'alto o dal basso della gradinata.

Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall'Istituto del Credito Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della ACCESSIBILITA' risulti garantito nei seguenti settori funzionali:

- spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- servizi di supporto (spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici amministrativi, parcheggi);
- spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi);
- eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe, attività commerciali).

Per questo tipo di prescrizioni tecniche, è necessario consultare le Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva approvate dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. con **Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997**.

- **EDIFICI DI CULTO**

Gli edifici di culto (chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito) devono essere visitabili o perlomeno prevedere una zona riservata facilmente accessibile per assistere alle funzioni religiose (**art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989**).

La normativa vigente prescrive, infatti, per i luoghi di culto il requisito della VISITABILITA'. Tuttavia, proprio per le numerose affluenze di fedeli, sarebbe bene che il requisito fosse applicato in maniera più ampia possibile, così da garantire a tutti la partecipazione alla funzione religiosa. Tale requisito è soddisfatto se sono previsti dei posti auto riservati, di pertinenza

dell'edificio, almeno un percorso accessibile che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, ed almeno una zona accessibile, riservata ai fedeli per assistere alla funzione. Tale zona deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo, eventualmente collegato con rampe.

E' necessario ricordare che, all'interno di questa tipologia di edifici, la maggior parte di essi è soggetta a vincolo di tutela monumentale ai sensi della Legge 1089/39.

- **SALE PER RIUNIONI E SPETTACOLI**

In questa definizione rientrano strutture edilizie ben definite come teatri, cinema, auditori, ma anche ambienti meno caratterizzati, destinati più in generale ad attività ricreative sia all'aperto che al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati.

Gli spazi per riunioni e spettacoli devono essere **VISITABILI**.

Tale requisito è valido se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci deve essere almeno un percorso che colleghi la viabilità pubblica all'ingresso dell'edificio, dei posti auto riservati, almeno una zona riservata al pubblico, come specificato ai successivi punti 1 e 2, almeno un servizio igienico, e, dove previsti, il palco, palcoscenico e almeno un camerino/spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nel caso si debba intervenire su edifici esistenti, e ci sia un'effettiva impossibilità per il superamento degli elementi di ostacolo, deve essere garantito il requisito di **VISITABILITA' CONDIZIONATA** predisponendo, in prossimità dell'ingresso, un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità.

1. **SALE CON POSTI A SEDERE**

Nel caso di sale con posti a sedere, si devono prevedere, in prossimità delle vie di esodo o di un luogo sicuro statico due posti riservati ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, per persone con ridotte capacità motorie; due spazi liberi su pavimento orizzontale, ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, riservati a persone su sedia a ruote, con dimensioni tali da consentirne la manovra e lo stazionamento.

2. **ALTRI LUOGHI PRIVI DI POSTI FISSI**

Nel caso di ambienti di spettacolo che non sono propriamente identificabili come sale con posti a sedere e che non possono essere compresi nei casi individuati al punto precedente, occorre prevedere più in generale una zona agevolmente raggiungibile dalla persona disabile, in prossimità delle vie di uscita o di un "luogo sicuro statico"

Ricapitolando, le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 per persone disabili con difficoltà motorie (**art. 26 D.P.R. 384/1978**).

Tali disposizioni vengono ulteriormente chiarite dagli **articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989**: le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni devono essere visitabili, prevedendo nella fattispecie una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili.

Ogni 400 posti se ne devono riservare due per le persone a ridotta capacità motoria, e altrettanti per persone su sedia a ruote.

Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili

L'accessibilità delle strutture sociali risulta garantita se sono accessibili:

- gli **spazi esterni**, ovvero ci deve essere almeno un percorso che funga da collegamento tra la viabilità pubblica e l'accesso dell'edificio;
- ove previsti, i posti auto, in parcheggio o in un'autorimessa di pertinenza dell'edificio;
- tutte le parti dell'edificio.

Per quanto riguarda i servizi igienici, secondo quanto espresso dal **D.M. 236/89**, ci deve essere un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio.

Naturalmente, i servizi accessibili devono anche avere una buona ubicazione e devono essere facilmente raggiungibili, anche per quanto indica il **D.P.R. 503/96 all'art. 8**, che prevede un servizio igienico accessibile per ogni nucleo installato, indipendentemente dalla collocazione per piano.

In particolare, per quanto riguarda gli edifici pubblici, deve essere garantita l'accessibilità anche agli ambienti riservati al personale in servizio (impiegati, operatori etc.).

Riassumendo, questa legislazione va applicata nel seguente modo:

- gli **edifici (pubblici e privati) di nuova costruzione** devono essere realizzati in conformità agli standards previsti dalla legge
- gli **edifici (pubblici e privati) in ristrutturazione** devono anch'essi rispettare gli standards normativi
- gli **edifici pubblici esistenti, anche se non ristrutturati**, dovranno essere oggetto di tutte le varianti possibili e conformi alla normativa vigente

: **Come**

Intervenire scrivendo una lettera dove verranno indicate con precisione l'edificio, le barriere riscontrate e le leggi non rispettate. L'esposto va indirizzato alla Procura della Repubblica e portato alla più vicina stazione dei Carabinieri.

Le domande per contributi invece vanno inoltrate al Sindaco del Comune di residenza prima di effettuare lavori o acquisti.

È importante che

siano garantite l'accessibilità e la visitabilità degli spazi pubblici e privati, nei progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di quelli già esistenti e l'adattabilità attraverso la modificazione di strutture già costruite per renderle fruibili ai disabili.

Accessibilità è la possibilità per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

Visitabilità è la possibilità di accedere agli spazi di relazione cioè dove si svolgono le attività ed almeno ad un servizio igienico.

Adattabilità è la possibilità di rendere accessibile, nel tempo e a costi limitati uno spazio costruito.

Sono interessati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nei luoghi esterni

pubblici, nei trasporti:

scale, rampe, percorsi pedonali, parcheggi, accessi, piattaforma di distribuzione, corridoi e passaggi, pavimenti, porte, locali igienici, ascensori, apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.

Tutti gli edifici pubblici (compresi i mezzi di trasporto pubblico) progettati, costruiti o ristrutturati dopo il 28 febbraio 1986 devono essere privi di barriere architettoniche.

Questo è quanto prevede lo stato con proprie Leggi che dovrebbero TUTELARCI, ma cosa succede nel concreto?

Oltre all'abitare, molte altre sono le attività che qualificano la vita sociale e di relazione delle persone. Proprio in questo campo, in quello dei cosiddetti servizi urbani, le barriere architettoniche creano i disagi più grandi alla qualità della vita della persona disabile.

Eppure le disposizioni legislative in questo campo sono semplici ed inequivocabili, in quanto tutta una serie di obbligazioni è fatta discendere alle autorità competenti alla gestione del servizio.

Ecco... proprio in merito alle autorità competenti alla gestione del servizio... vi dirò qualcosa...

Sono Simona, 32 anni, ho anch'io la spina bifida, mi sono laureata in Architettura al Politecnico di Torino ed ora lavoro al Settore Urbanistica del Comune di Casale Monferrato, la mia città.

Io mi occupo di progettazione urbana... ma vedo passare dall'ufficio tutti i permessi edilizi che vengono rilasciati ai fini di consentire la realizzazione di nuovi edifici, oppure la manutenzione, ristrutturazione di questi ultimi.

Fin che si tratta di nuovi edifici (più o meno), sulla carta, e preciso sulla carta, le leggi per il superamento delle barriere architettoniche sembrerebbero rispettate; il professionista allega al progetto un disegno in cui mostra che la carrozzina può girare, che verranno inseriti i montascale, il tutto ben spiegato da una relazione tecnica.

Anche nella ristrutturazione viene allegato il progetto descrittivo per il superamento delle barriere architettoniche: ad esempio all'interno di un locale pubblico realizzano il wc per handicap, peccato però che non si curano del fatto che per accedere al locale ci sono dei gradini..., oppure come ho constatato di persona l'apertura dell'acqua per il lavandino è solo a pedale.

Molto più difficile è quando si parla di manutenzione edilizia, ovvero quel tipo di intervento in cui ricadono tutte quelle opere di abbellimento di negozi o bar del centro della città. Qui la legge come tutte le leggi italiane è a interpretazione: quando richiedere l'adeguamento alle barriere architettoniche? Se si cambia solo un pavimento lo si richiede? Sembrerebbe quasi di no, ma tutto diventa soggettivo dal parere di chi firma l'assenso al rilascio della pratica edilizia, ovvero il dirigente del Settore Urbanistica.

Nel mio caso è il mio Dirigente, e pur se collaboro a stretto braccio con lui, non ritiene di dover obbligare gli operatori economici a spendere ulteriori soldi per un problema che ... forse non c'è (ai suoi occhi...)

Ci ritroviamo così le città piene di lussuosi negozi, dalle luci scintillanti, dai colori invitanti.. che però non possono essere accessibili da persone su sedia a rotelle, ma neanche da persone che come me, camminano con difficoltà con stampelle.

Io sono dell'opinione che l'Amministrazione pubblica tace appositamente di fronte a questo problema perché nella maggioranza dei casi è proprio il patrimonio immobiliare pubblico quello meno accessibile. (Quest'anno ho desistito a partecipare ad un corso di Inglese perché l'aula non era accessibile!)

Ma l'assurdo lo riscontro ogni volta che lavoro mi reco in edifici sede della Regione Piemonte:

Sala Congressi di Corso Stati Uniti a Torino. Davanti al palazzo, o nelle vicinanze sembra (dato che nessuno mi ha dato una risposta certa) che non ci siano parcheggi per invalidi non numerati. Dopo varie telefonate all'URP della Regione, mi rispondono che se occorrono, dovranno essere gli utenti a farne richiesta direttamente in Comune. Ma non finisce qui, un mattino riesco a parcheggiare in un posto blu, entro e apprendo che il convegno è al piano interrato (come del resto anche gli unici servizi igienici), ma mi dicono che il servo scala non è in funzione perché da alcuni giorni è guasto e non sono ancora venuti a metterlo in funzione. (NON C'E' ASCENSORE pur se l'edificio direi che sia stato costruito attorno gli anni '80).

Proprio a quel convegno, al tavolo dei relatori c'era l'Assessore alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, che elogiava quanto la Regione Piemonte avesse fatto nell'anno del disabile!!!!. Nella mattinata il tecnico del servo scala (da giorni irreperibile) è venuto ad aggiustarlo. Lascio ogni commento ai lettori.

Ma non solo in quella sede Regionale, ma anche in altre, non esistono parcheggi per disabili e quindi che fare?

E poi quante volte mi capita di andare in altri uffici e trovare all'accesso delle rampe a pendenza del 35%, impossibili da salire? Mi dicono che le hanno messe per i fattorini che con i carretti riforniscono gli uffici.

Altro problema affrontato a Milano qualche settimana fa. Arrivo in macchina vicino alla chiesa di Sant'Ambrogio e non trovo dei parcheggi dove poter lasciare la mia auto. Del resto mi trovavo in centro, ma come avrei potuto lasciare l'auto in periferia e poi prendere il metrò quando alle stazioni della metropolitana si accede solo da scale? Comunque dopo aver chiesto aiuto a parecchie pattuglie di vigili, i quali non sapevano segnalarmi dove sostare, ho trovato un parcheggio privato che per ben 4 euro/ora, mi ha risolto il problema.

Mi trovo poi nei giardini laterali della chiesa dove sono collocati dei bagni pubblici, tra cui anche per handicap. Per accedervi, mi hanno sollevato sulla sedia a rotelle, perché si interponevano tre scalini.

Stessa cosa per entrare alla chiesa di Sant'Ambrogio. L'ingresso principale quello architettonicamente più importante non è accessibile per colpa di 4 al massimo 5 scalini senza rampa. Una volta entrata in chiesa, vedo una freccia che indica un ingresso secondario per sedie a rotelle. Chiedo al personale di accompagnarmi all'uscita e questi dopo aver consultato i colleghi, aver cercato la chiave mi accompagna alla pedana sollevatrice. Aimè non riescono a metterla in funzione così mi chiedono scusa e mi sollevano a braccia.

Ma del resto quante volte vi è capitato di girare in città e trovarsi ad un certo punto a dover chiedere aiuto per scendere da un marciapiede perché non c'è lo scivolo?

Mi fermo qui, anche perché penso che chiunque di voi ha subito quello che ho raccontato e molto altro, ma invito tutti, tramite l'Associazione che senz'altro potrà farci da portavoce, a segnalare agli

organi Ministeriali Competenti i disagi che quotidianamente incontriamo, primo per sensibilizzare le persone al problema e secondo per punire chi non applica la Legge della giusta società.

Non stiamo sempre in silenzio, mentre l'opinione pubblica vanta grandi progressi, proprio in occasione dell'anno del disabile. Ma dove sono questi progressi se non nelle nostre case perché ce li siamo fatti noi?

Dalla disabilità non si guarisce, ma ci potrebbero consentire di migliorare la qualità della vita... e non dico poco!

Simona Cane